

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente la mozione Bottani e Mengoni del 28 dicembre 1953
 circa la modificazione dell'art. 50 della legge 28 settembre 1914
 sulla durata minima delle scuole elementari

(del 12 marzo 1954)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La mozione del 28 dicembre 1953 presentata dagli on. Bottani e Mengoni invita il Consiglio di Stato a presentare un decreto legislativo che modifichi l'art. 50 della legge 28 settembre 1914 sostituendolo con un altro del seguente tenore: «La durata delle scuole elementari è di nove mesi. Per le scuole di grado inferiore l'orario settimanale è di 28 ore, per le scuole maggiori di 30. In casi eccezionali il Dipartimento può permettere una riduzione della durata minima annuale e dell'orario giornaliero».

1. A sostegno della proposta principale intesa a fissare a nove mesi la durata delle scuole elementari in tutto il Cantone, i mozionanti affermano che essendo mutate le condizioni economiche del Ticino il prolungamento della durata minima non dovrebbe incontrare difficoltà.

Il Consiglio di Stato ritiene invece che, pur ammessa una notevole evoluzione nella economia ticinese, le mutate condizioni non siano tali da consentire l'aumento richiesto, come è provato dal fatto che molti Comuni non hanno finora sentito la necessità di chiedere quell'aumento che fu sempre concesso, anzi incoraggiato. E' certo che i Comuni sono nella migliore situazione per giudicare se la locale economia possa consigliare la variazione richiesta: e se gran numero non ha voluto approfittare della facilità con cui il Consiglio di Stato concede l'aumento, segno è che una parte del paese preferisce l'ordinamento in vigore siccome meglio rispondente alle esigenze varie delle diverse regioni.

In certi paesi di montagna già il passaggio della scuola da sette a otto mesi non aveva incontrato unanimi consensi; il passaggio a nove mesi impedirebbe — o almeno ostacolerebbe in notevole misura — il nomadismo tra villaggio, monte e alpe che ancora caratterizza la vita di alcune nostre vallate. Nei Comuni rurali e di montagna l'apporto dei ragazzi all'economia familiare è anche oggi assai prezioso, poichè preminenti rimangono in certi settori gli interessi agricoli.

Il Ticino ha una configurazione geografica che non consente, in molti campi, soluzioni uniche di problemi che presentano aspetti diversi: si può uniformare laddove le esigenze sono uniche, non nel nostro Cantone che, per la grande varietà della sua morfologia, è costretto ad assumere le più varie forme di economia.

Del resto, bastano alcuni dati statistici a dimostrare come il paese sente ancora la necessità di scuole di durata diversa: nell'anno 1951/52, 160 scuole elementari su 505 erano ancora di otto mesi (il 31,68%). A sostegno della nostra affermazione, secondo cui non è logico uniformare, valgono i dati seguenti che dicono la ripartizione delle 160 scuole elementari di otto mesi nei diversi Circondari: I circondario (Mendrisiotto): 4; II circondario (Lugano e vicinanze): 0; III circondario (resto del Sottoceneri): 13; IV circondario (Locarno e valli): 53; V circondario (Bellinzona e dintorni): 36; VI circondario (Blenio e Leventina): 54.

Il Consiglio di Stato non condivide l'opinione dei mozionanti per cui la parificazione dei mesi di scuola possa essere vista ed esaminata anche per creare uguali condizioni economiche ai docenti delle valli e delle campagne: la durata delle scuole deve essere determinata soltanto da considerazioni che rispecchino i desideri e le necessità del paese e delle sue diverse regioni, ritenuto che le esigenze di ordine didattico siano naturalmente preminenti.

Anche la riduzione della scuola da 10 a nove mesi non incontra il nostro consenso. Le scuole di 10 mesi furono istituite perchè sostenute da ragioni didattiche. La riduzione potrebbe essere consigliata se quelle ragioni non sussistessero più; o se la loro continuazione non fosse sentita dalle regioni urbane e semiurbane. Anche qui le cifre consigliano lo statu quo: su 505 scuole elementari 183 sono di 10 mesi (il 36,23 %). Secondo i Circondari: nel I 58; nel II 70; nel III 2; nel IV 18; nel V 35 e nel VI nessuna.

Un altro argomento che i mozionanti pongono a sostegno delle loro richieste, che, se accettate, imporrebbero ai Comuni di campagna e delle valli nuovi oneri, è questo: « siccome un recente decreto federale aumenta il sussidio per le scuole primarie delle zone di montagna, ivi compreso il Canton Ticino, l'intero maggior onere che deriverebbe dall'aumento delle scuole da otto a nove mesi dovrebbe essere sopportato dallo Stato ».

Anche a questo proposito il Consiglio di Stato non può essere d'accordo coi signori mozionanti poichè quell'aumento sarà in parte assorbito dai nuovi obblighi che il Cantone ha assunto per venire incontro ai Comuni rurali e di montagna che col nuovo organico avranno maggiori oneri da sopportare dato il miglioramento d'onorario previsto per i docenti e le maestre d'asilo; inoltre è fatto obbligo ai Cantoni di destinare il 10 % del sussidio federale di base alla istruzione e all'educazione dei fanciulli fisicamente o psichicamente minorati.

2. I mozionanti propongono inoltre la riduzione da 32 a 30 ore dell'orario settimanale delle scuole maggiori.

Il programma delle scuole maggiori non ha mai dato luogo a critiche di ordine didattico intese alla riduzione del numero delle ore: dalle competenti Autorità scolastiche non venne mai presentata una proposta di modificazione del piano di distribuzione delle singole materie, che sarebbe inevitabile con la diminuzione di due ore settimanali. Quali materie verrebbero sacrificate? Forse il francese, il cui insegnamento deve semmai essere intensificato se si vuol permettere il passaggio dalla scuola maggiore al ginnasio senza troppe difficoltà? Nè si deve dimenticare che si è appena introdotto l'insegnante speciale di disegno che di certo faciliterà il compito del docente di scuola maggiore.

Per le ragioni esposte — udito anche il parere della Commissione degli studi che all'unanimità ha ritenuto non accettabili quelle proposte — il Consiglio di Stato non intende entrare nelle viste dei mozionanti e propone di non accogliere la richiesta modificazione dell'art. 50 della legge scolastica 28 settembre 1914.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Janner

Il Cons. Segr. di Stato:
Celio